

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” E SEPARAZIONE CONSENSUALE

In linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dell'agevolazione fruita.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa”, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.

In tal senso si possono ritenere superati i chiarimenti forniti con la circolare 21.06.2012, n. 27/E (par. 2.2) nella parte in cui si esaminano le conseguenze fiscali, in materia di decadenza dell'agevolazione prima casa, nell'ipotesi di cessione dell'immobile a terzi.

Dott. Pier Luigi Giambene